

## Legge Smuraglia (193/2000)

### Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti

#### Articolo 1

Nell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n° 381, recante disciplina delle cooperative sociali, le parole: 'si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47bis, 47-ter e 48 della legge 10 ottobre 1986, n° 663.'" sono sostituite dalle seguenti: 'si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate in istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n° 354, e successive modificazioni''.

Nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n° 381, il comma 3 è sostituito dai seguenti: '3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero. 3bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n° 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione'.

#### Articolo 2

Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3bis, della legge 8 novembre 1991, n° 381, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, sono estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzano attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Nelle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria dovrà essere definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.

#### Articolo 3

Sgravi fiscali devono essere concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.

#### Articolo 4

Le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono determinate annualmente, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, con apposito decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 31 maggio di ogni anno.

#### Articolo 5

Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n° 354, e successive modificazioni, dopo il dodicesimo comma è inserito il seguente: 'Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo''.

Nell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n° 354, e successive modificazioni, dopo il sedicesimo comma è inserito il seguente: 'Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n° 381, non si

applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili'.

#### **Articolo 6**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 9.000 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando, per lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, e per lire 5.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**www.agesol.it - [agenzia@agesol.it](mailto:agenzia@agesol.it)**

Stampa

Chiudi